


ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057

C.F. 90013200937 – Cod. Mecc. PNIC82800X –

Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO

e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.itweb <http://www.icmaniago.edu.it>

**CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO PLURIENNALE
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
(ai sensi del D. Lgs. 81/2008) - CIG: B1ECBBF129**

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO "M. HACK" di MANIAGO, C.F. 90013200937, con sede in via Dante, 48 - 33085 Maniago (PN), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa LAURA RUGGIERO, nata a Roma il 16/10/1967, C.F. RGGLRA67R56H5010, domiciliata con la presente carica presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Maniago

(a seguire anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

E

Il Dott. PIERGIORGIO BROVEDANI, di Montereale Valcellina (PN) P.I. 01000390938

(a seguire anche «**Affidatario**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, sottoscrivono il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche «**Contratto**»).

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Dott. Piergiorgio Brovedani, a cui è stato affidato con decisione a contrarre prot. n. 6251/VI.2 del 06/06/2024 il servizio di sorveglianza e medico competente pluriennale, si impegna a svolgere le funzioni di Medico Competente con i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e qualsiasi attività che tale normativa pone a carico del Medico Competente. In particolare, con riferimento all'art.18 lettera g comma 1 del D.Lgs. 81/2008, dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico, e quindi dovrà:

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con l'RSPP relativamente alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, e alla predisposizione dell'attuazione delle misure di tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- Effettuare visite specialistiche comprensive di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio lavorativo ed effettuare eventuali visite mediche anche presso i locali dell'Istituto Comprensivo "M. Hack" di Maniago per i lavoratori che lo richiedessero in base alla normativa vigente;
- Esprimere giudizi di idoneità a mansione;
- Informare per iscritto il Dirigente Scolastico ed il lavoratore in merito ai giudizi espressi;
- Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, avendo cura di rispettare il segreto

professionale e tutte le disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003, al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs.81/2008;

- Consegnare al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) su richiesta, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale;
- Fornire informazioni ai lavoratori e su richiesta al R.L.S. in merito alla sorveglianza sanitaria;
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- Partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- Fornire disponibilità alla visita degli ambienti di lavoro, unitamente al Dirigente Scolastico, al RSPP e al RLS almeno una volta l'anno;
- Curare e trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a visita e sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall'allegato 3B del D.Lgs. 81/2008;
- Fornire assistenza al Dirigente Scolastico circa l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per ogni eventuale integrazione della stessa poiché, come previsto dalla normativa vigente, il medico che fornisce la consulenza di Medico Competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regola la sicurezza sul lavoro.

Il servizio riguarderà tutto il personale dell'Istituto Comprensivo "M. Hack" di Maniago. La tipologia delle visite e degli esami richiesti potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione al Protocollo Sanitario presentato dal Medico Competente. Anche il numero medio di personale da sottoporre ad accertamenti potrà subire variazioni.

Il dott. Piergiorgio Brovedani si impegna a sottoscrivere e restituire l'Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e informativa privacy allegato al presente contratto.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire dalla sottoscrizione e cesserà di produrre i suoi effetti in data 31/08/2026.

ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'I.C. di Maniago, a fronte delle attività di cui al precedente Art.1 effettivamente e personalmente svolte dal Dott. Piergiorgio Brovedani, si impegna a corrispondere il seguente compenso lordo:

Prestazione	Compenso
Servizio Medico Competente	euro 200,00 (duecento/00) annuo forfettario
Visita o accertamento sanitario eseguito su dipendenti dell'Istituto Comprensivo "M. Hack" per idoneità alle mansioni, correlate allo stato di gravidanza/maternità o effettuate per altre e diverse motivazioni escluse le visite oculistiche per addetti video terminali, computate a parte	euro 25,00 (venticinque/00) per singola visita/accertamento sanitario

<p>Visita oculistica per addetti video terminali escluse le visite o accertamenti sanitari eseguiti sui dipendenti dell'Istituto Comprensivo "M. Hack" per idoneità alle mansioni, correlate allo stato di gravidanza/maternità o effettuate per altre e diverse motivazioni, computate a parte</p>	<p>euro 25,00 (venticinque/00)</p> <p>per singola visita</p>
---	--

Non sono previsti rimborsi di spese (es. spese di trasporto, vitto, ecc.) e/o altri compensi oltre a quelli sopra citati. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica UFNP43. La fattura elettronica dovrà riportare il CIG: **B1ECBBF129**. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato nel modulo relativo alla tracciabilità dei flussi (prot. n. 6249/VI.2 del 06/06/2024).

ART. 4 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione a mezzo PEC, in caso di difformità rispetto a quanto indicato al precedente Art.1. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

Il dott. Piergiorgio Brovedani solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 6 – CONTROVERSIE E REGISTRAZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Pordenone, le eventuali spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Dott. Piergiorgio Brovedani.

ART. 7 – RICHIAMO NORMATIVO

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alla vigente normativa.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Comprensivo "M. Hack" di Maniago.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.

Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché

dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.

Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»).

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

ART. 9 – PUBBLICITA'

Il presente contratto viene pubblicato sul sito dell'I.C. di Maniago www.icmaniago.edu.it, nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AFFIDATARIO

F.TO BROVEDANI PIERGIORGIO

LA STAZIONE APPALTANTE

F.TO RUGGIERO LAURA

Allegato:

Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e informativa privacy